

ALLEGATO B)



**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

(APPALTO A CORPO)

**LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI MECCANICI PRESSO LA SERRA ORTO BOTANICO, SITO IN VIA  
IRNERIO, 42 BOLOGNA. [CIG: 7209257314 - CUP: J34H16001130001].**

PARTE D'OPERA:                      Progetto esecutivo

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Il Responsabile Unico del Procedimento: Per. Ind. Gianluca Piazzi

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica: Ing. Andrea Braschi

Il Responsabile Settore Gestione Contratti: Dott.ssa Federica Castagnoli

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

L'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), con sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33 (d'ora in poi denominata Università), rappresentata, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., dall'Ing. Andrea Braschi, nato a Cesena il 11/12/1971, Dirigente della stessa, domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni n. 33;

E

L'Impresa ..... (C.F. e P.I: .....) con sede legale in ....., Via ....., rappresentata da ....., nato a ..... il ..... e residente in ....., nella sua qualità di ..... della stessa, nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore o Appaltatore o Contraente.

PREMESSO CHE

- come risulta dal verbale di gara del ....., a seguito di procedura negoziata, è stata formulata proposta di aggiudicazione all'impresa ..... con sede legale in ....., Via ....., che ha offerto un ribasso del .... (.....), per l'importo corrispondente di € ..... (.....), oltre a € 2.000,00 (duemila/00) per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;

- con provvedimento Dirigente Area Edilizia e Logistica, Rep. n. ....., Prot. n. .... del ....., l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha proceduto all'aggiudicazione dei suddetti lavori all'impresa ..... per l'importo di complessivo di €..... (.....) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;

- a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici, è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche

Amministrazioni;

- con provvedimento Dirigente Area Edilizia e Logistica, Rep. n. ...., Prot. n. .... del ..... l'Università ha disposto l'efficacia dell'aggiudicazione, a favore dell'Appaltatore sopra menzionato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO

I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto, del Capitolato Speciale e di tutti gli elaborati del progetto esecutivo, atti che sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso l'Università, Area Edilizia e Logistica.

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato Generale (D.M. Min. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000) per le parti non espressamente abrogate;
- il Capitolato Speciale d'Appalto degli impianti meccanici
- i prezzi unitari (lista delle lavorazioni e forniture presentata in gara allegato sub. A)
- gli elaborati grafici progettuali;
- il cronoprogramma;
- il computo metrico estimativo;
- le polizze di garanzia.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto sono i lavori per la riqualificazione degli impianti meccanici c/o la serra dell'Orto Botanico, sita in via Irnerio n. 42 Bologna, come meglio specificato nel progetto

esecutivo e nel presente schema di contratto.

#### ART. 3 - IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo complessivo del presente contratto, ammonta a € ..... (.....), IVA esclusa, di cui:

-€ ..... (....), per lavori (importo soggetto a ribasso d'asta), da compensarsi a corpo;

-€ 2.000,00 (quattromila/00) per oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta).

L'importo di € ..... oltre IVA è così ripartito:

Categoria	Lavori (A)	Di cui costi della manodopera	Sicurezza (A1)	Importo Totale Categoria ( A+A1)	Quota Subappaltabile
OS28 similare	€ _____		€ 2.000,00	€ _____	30% dell'importo contrattuale
TOTALE	€ _____		€ 2.000,00	€ _____	

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

#### ART. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL'OGGETTO DELL'APPALTO

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore, per il tramite della Direzione lavori, le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite. Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate. Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio

dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie. Il prezzo dell'eventuale noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto si intende altresì comprensivo di ogni ulteriore spesa necessaria per il funzionamento degli stessi.

#### ART. 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA

Il finanziamento avverrà con fondi del Bilancio dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

#### ART. 6 - INVARIABILITÀ' DEL CORRISPETTIVO

I prezzi in base ai quali saranno pagati il lavoro e le varie prestazioni, alle condizioni tutte del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto, degli elaborati grafici di progetto, si intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi i singoli prezzi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del c.c.. Nei prezzi di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e gli oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

#### ART.7 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma dei lavori.

#### ART. 8 – CONTABILIZZAZIONE

Il pagamento avverrà in unica soluzione e verrà emesso un unico certificato di pagamento a fine lavori, previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante della necessaria documentazione di regolarità contributiva. La Stazione Appaltante applica una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. La ritenuta è svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori. Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fidejussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 N. 123 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 235, co. 2 del DPR 207/2010.

#### ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Via Zamboni, 33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P. IVA 0113170376) – Codice univoco IPA GGUH1P; le stesse, ai sensi della legge 244/2007, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) relativo alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi della legge 190/2014 e dell'art. 17ter del DPR 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA. La fattura dovrà pertanto

essere emessa, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del DPR 633/1972, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", nonché relativo CIG e CUP.

Ai sensi dell'art.3 D.M. 145/2000 dell'art. 3 co. 7 L. 136, l'Appaltatore dichiara il conto corrente bancario/postale dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, è:

- codice IBAN: .....

e che le persone delegate ad operare su di esso sono:

.....;

La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto o della persona sopra designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate dei conti correnti bancari e/o postali devono essere tempestivamente notificate con PEC all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/210, gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara CIG e CUP.

#### ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del Procedimento è il Per. Ind.. Gianluca Piazzi in servizio presso l'Area Edilizia e Logistica (AUTC).

#### ART.11 - DIREZIONE LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori è individuato un Direttore Lavori secondo il disposto dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016.

#### ART. 12 – INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 qualora vi siano situazioni di urgenza qualificate e non generiche, l'Università avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'Appaltatore, che dovrà dare

immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori e contenute nel verbale di consegna. In caso di mancata stipula del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari (offerto dall'Appaltatore).

#### ART. 13 - MODALITÀ DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario delegato, all'Ente Attuatore ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>".

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento> l'Università applica per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

#### ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Previa autorizzazione dell'Università è ammesso l'affidamento in subappalto per le sole lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, secondo le vigenti disposizioni normative. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo

complessivo del contratto (art. 105 co. 2 D.Lgs. 50/2016). Le lavorazioni di cui all'art. 89 co. 11 D.Lgs. 50/2016 e DM 248/2016 sono subappaltabili nei limiti del 30% delle opere. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite dell'art. 105 co. 2 del D.Lgs. 50/2016. L'appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed ai fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa<sup>1</sup> o piccola impresa, art. 3 co. 1aa), D.Lgs. 50/2016;
- b) In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore è

---

<sup>1</sup> Microimprese, piccole e medie imprese, le imprese come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione de 6/05/2003. Sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a € 50 milioni, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 43 milioni; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupanti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 2 milioni.

obbligato a rispettare in forma del presente contratto. L'Appaltatori si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 159/2011, nei confronti della propria controparte. L'Appaltatore si impegna inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 159/2011, ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white list) ovvero da diniego di iscrizione. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di fornitura e di subappalto da esso stipulati una clausola con la quale i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In mancanza di tale clausola i contratti sono nulli. Ove l'Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore. Il tempo necessario per il rilascio dell'autorizzazione non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di proroga o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimento o maggiori compensi di sorta. Per tutti i sub-contratti stipulati che, ai sensi dell'art. 105 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 non sono qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Università anche ai fini dell'ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 15 – CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore. La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella del verbale di consegna dei lavori.

#### ART. 16 - TEMPO UTILE PER DARE I LAVORI ULTIMATI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 30 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

#### ART. 17 – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Entro 10 giorni l'Appaltatore deve documentare e comunicare all'Università qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

#### ART. 18 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potrà essere introdotto dall'Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvate dall'Università, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### ART. 19 - SOSPENSIONE

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sospensione dei lavori, nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. Inoltre, eventuali sospensione dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all'Appaltatore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia. La sospensione dei lavori è sempre consentita per cause di forza maggiore.

#### ART. 20 – RECESSO

L'Università ha diritto di recedere in qualunque tempo del presente contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### ART. 21- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. L'Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

-mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui al presente contratto, ovvero alla disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

-inosservanza delle prescrizione del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

-qualora vengano comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni e/o comunicazioni interdittive ai sensi degli artt. 88 e 92 del D.Lgs. 159/2011; in questi casi si applicherà una sanzione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;

-qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010;

- in caso di avvalimento qualora la stazione appaltante accerti in corso di esecuzione dell'appalto il mancato possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché il mancato impiego delle risorse medesime, come previsto dall'art. 89 c. 9 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.;

-violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Amministrazione qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

#### ART. 22 – SCORRIMENTO

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

#### ART. 23 – VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

#### ART. 24 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/ COLLAUDO

Le operazioni di collaudo e la trasmissione dei relativi documenti all'Università saranno effettuate secondo il disposto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché secondo quanto stabilito dall'art. 215 e seguenti (titolo X) DPR 207/2010 e concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultima fase, mediante emissione del certificato di collaudo.

Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, vi è sempre la possibilità di sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei

lavori. Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria, invece, la suddetta possibilità è circoscritta ai soli casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 dell'art. 102 del codice degli appalti pubblici.

Saranno inoltre eventualmente eseguiti in corso d'opera i collaudi tecnico-specialistici. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d'opera, escluso unicamente l'onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dall'Università.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo l'Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l'uso regolare dell'opera da parte dell'Università. Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione Lavori, trascuri la manutenzione, l'Università ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese. Fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Università sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti saranno comunicati dall'Università all'Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

L'Ateneo potrà a suo giudizio proporre che il D.L. provveda ad emettere il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo soprarichiamato, pur mantenendo in capo all'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi in analogia a quanto esposto per il Certificato di Collaudo.

ART. 25 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

L'Università può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all'art. 230, DPR 207/2010. Quando l'Università si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta. Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso. L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali. I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

#### ART. 26 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto con le modalità di cui allo schema tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quali sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. La garanzia cessa di

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia:

- Deve essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- Deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Deve essere completa di firma del fideiussore;
- Deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto;
- Deve essere intestata all'Università, quale Ente garantito;
- Deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;

- Deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- Deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe;
- Deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore;
- Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016;
- L'appaltatore si obbliga a comunicare all'Università a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere;
- La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Università che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 D.Lgs. 50/2016);

#### ART. 27 - COPERTURE ASSICURATIVE

##### Polizza CAR e RCT

Ai sensi dell'art. 103, co. 7 D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del D.M. 123/04 l'Appaltatore deve stipulare apposita polizza "tutti i rischi del costruttore" CAR, comprensiva di RCT, con la Società..... che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

-Partita 1 – **Opere 100%** dell'importo contrattuale comprensivo dell'IVA;

-Partita 2 – **Opere preesistenti** quantificato in € 4.500,00;

-Partita 3 – **Spese di demolizione e sgombero** quantificato in 1.350,00;

e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle

opere): Massimale non inferiore a €1.000.000,00.

La copertura assicurativa di RCT dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo rischio”) da altre coperture che l'appaltatore avesse già in corso.

La suddetta copertura assicurativa RCT dovrà essere integrata delle seguenti **estensioni**:

-i danni dovuti a vibrazioni;

-i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere;

-i danni a cavi e condutture sotterranee.

Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono essere consegnate all'Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.

È fatta salva comunque la responsabilità dell'appaltatore per i danni non coperti delle predette polizze.

L'appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza RCO (Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:

Polizza RCT/O generale dell'Appaltatore;

Sezione RCT (Responsabilità civile verso terzi);

Massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00

Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso i prestatori di lavoro:

Massimale per sinistro €1.000.000,00 con il sotto limite per persona di € 1.000.000,00.

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui il presente articolo l'Università non procederà alla consegna dei lavori.

#### ART. 28 – PENALI PER IL RITARDO

L'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'ultimazione dell'opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell'Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l'Università stessa possa farne contestazione.

In ogni caso l'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell'ultimazione dell'opera dovuto a:

- Il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- L'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- L'eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari all'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore di lavori;
- Il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione del subappalto che la Stazione Appaltante deve effettuare entro il termine di legge;

- Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- Il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di contratto;
- L'eventuale approvazione di varianti migliorative approvate.

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dell'opera si applica, ai sensi dell'art. 113-bis co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall'importo degli acconti e dello stato finale.

#### ART. 29 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a regola d'arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore Lavori. L'appaltatore deve demolire a proprie spese quanto eventualmente eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati.

L'Università può accettare tali opere, in tal caso esse sono valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore. L'appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'appaltatore non può mai opporre a esonero o attuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o

di sorveglianza dell'Università, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

#### ART. 30 – DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo.

#### ART. 31 –DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva, o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte a evitarli.

Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al

Direttore dei Lavori entro 5 giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone verbale, all'accertamento secondo la normativa vigente. I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali danni derivanti all'Università.

#### ART. 32 – DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio legale presso .....in ..... Via..... Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto sono fatte dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico di Procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

#### ART. 33 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Università, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

#### ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Università designa l'Appaltatore "Responsabile del trattamento dei dati personali", di cui l'Università stessa è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento di dati

strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. Sarà cura dell'Appaltatore designare i soggetti incaricati del trattamento dati, inviare la lista degli incaricati all'Università e mantenerla aggiornata.

L'Appaltatore individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nelle persone dei sig.ri:

-....., C.F. ....;

-....., C.F. ....;

L'Appaltatore dovrà adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Per quanto concerne l'Università, i dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell'Ente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara, per la stipula del contratto e per l'esecuzione dell'appalto.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna. Il responsabile del trattamento fino alla stipula del contratto è l'ing. Andrea Braschi, Dirigente Area Edilizia e Logistica.

#### ART. 35 - CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al

termine del contratto, saranno definite a norma degli articoli di cui alla parte VI Titolo I Contenzioso del D.lgs. 50/2016. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto d'appalto sono a carico dell'operatore economico. Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

#### ART. 36 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. L'imposta di bollo è a carico dell'affidatario e al versamento all'Erario provvederà l'Università di Bologna ai sensi del D.M. 17/06/2014 art.6 con modalità esclusivamente telematica.

#### ART. 37- CLAUSOLE VESSATORIE

Le clausole di cui agli artt. 8 (Contabilizzazione), 9 (Modalità di pagamento), 13 (Modalità di esecuzione dei lavori – Oneri ed Obblighi); 14 (Disciplina del subappalto), 16 (tempo utile per dare i lavori ultimati); 18 (variazioni delle opere progettate); 20 (Recesso), 21 (Risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore), 26 (Cauzione definitiva), 28 (Penali per il ritardo) , 29 (responsabilità dell'appaltatore circa l'esecuzione delle opere) 35 (Controversie del presente contratto); 36 (Spese di contratto) sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli artt. 1341, 1342 del codice civile.

#### ART. 37 – ALLEGATI

Al contratto si allega come parte integrante e sostanziale il seguente documento:

A) Lista delle lavorazioni e delle forniture presentata in sede di gara, rilasciata ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 3 del D.Lgs.n. 82/2005.